

Regolamento concernente la riorganizzazione dell'Unità tecnica finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190. Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n.144;

Visto l'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n.388;

Vista la Del.CIPE 9 giugno 1999, [n. 80/1999], emanata in attuazione dell'articolo 7, della 17 maggio 1999, n.144, come modificata dalla Del.CIPE 3 maggio 2001, n. 57/2001, emanata in attuazione dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n.388, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1999, n. 240 e 13 luglio 2001, n. 161;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale ed, in particolare, l'articolo 2, comma 4, lettera c), ai sensi del quale, per le attività di cui al predetto decreto legislativo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la collaborazione dell'Unità tecnica - Finanza di progetto, allo scopo riorganizzata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n.144, e all'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n.388;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di provvedere alla riorganizzazione dell'Unità tecnica - Finanza di progetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 marzo 2003;

Vista la comunicazione effettuata, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 8 maggio 2003, n. 8016/DAGL/10.2.2.1/4/2003;

Adotta il seguente regolamento:

1. Composizione dell'Unità tecnica - Finanza di progetto.

1. L'organico dell'Unità tecnica - Finanza di progetto, istituita ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n.144, di seguito denominata Unità, è costituito da quindici componenti a tempo pieno. Ove l'Unità si avvalga di soggetti con rapporto a tempo parziale, il numero complessivo di componenti assegnabile alla stessa è determinato in proporzione all'impegno lavorativo richiesto a ciascun componente a tempo parziale. In tal caso, il relativo trattamento economico è proporzionalmente ridotto.

2. I componenti dell'Unità, di comprovata esperienza nel settore, sono scelti tra:

a) dipendenti della Amministrazione dello Stato da collocare in posizioni di comando;

b) soggetti estranei all'Amministrazione operanti nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico;

c) dipendenti di organizzazioni internazionali da collocarsi in posizione di comando sulla base di specifici accordi con l'organizzazione di appartenenza.

3. I componenti dell'Unità sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce oggetto, tempi, durata e modalità di espletamento dell'incarico. Al decreto di nomina dei componenti è allegato un curriculum comprovante il possesso del tipo di professionalità richiesta. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, assegna ad uno di essi le funzioni di coordinatore.

2. Trattamento economico.

1. Il trattamento economico spettante al coordinatore ed agli altri componenti dell'Unità è stabilito con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Supporto amministrativo.

1. Il supporto relativo alla gestione amministrativa e contabile dell'Unità è assicurata dal Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro.

4. Delibere del Cipe.

1. Le finalità e gli obiettivi dell'Unità, nonché le modalità di raccordo con l'attività svolta dalla Cassa depositi e prestiti e dalla società Infrastrutture S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con legge 15 giugno 2002, n. 112, sono determinati con delibere Cipe. I programmi di lavoro e le modalità dell'organizzazione interna dell'Unità sono assicurati dal Sottosegretario di Stato incaricato dal Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni di segretario del Cipe, ai sensi del regolamento interno del Cipe, approvato con delibera 9 luglio 1998, n. 63, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1998, n. 199. Il Servizio centrale di segreteria del Cipe del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione assicura il raccordo tecnico operativo con il Cipe.

5. Disposizioni transitorie e di attuazione.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, relative alla nomina dei componenti dell'Unità, producono effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti che alla predetta data fanno parte dell'Unità, ivi incluso il coordinatore, proseguono nell'incarico in qualità di componenti fino alla scadenza del termine del provvedimento originario di nomina di ciascuno.